

# Terzo settore

## Dal 2025 esenzione Iva su cessioni di beni e prestazioni di servizi

Non coinvolte le quote ordinarie di associati  
Dal 1° gennaio imponibili le entrate derivanti da somministrazione di alimenti e bevande

Pagina a cura di  
**Ilaria Ioannone**  
**Gabriele Sepio**

Il 1° gennaio 2025 segna l'entrata in vigore di importanti novità Iva per il non profit. Da tale data, infatti, corrispettivi specifici e contributi supplementari versati da associati, soci e partecipanti per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dall'ente nell'ambito delle attività istituzionali saranno attratti in campo Iva, seppur in regime di esenzione. Pensiamo alle quote per partecipare a corsi o eventi.

Si tratta di un cambio di regime dettato dalla necessità di rispondere alla procedura di infrazione, avviata nel 2010, nei confronti dell'Italia con cui la Commissione Ue ha contestato al nostro Paese l'esclusione dal campo di applicazione Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dagli enti associativi. Se oggi tali operazioni sono considerate non commerciali ai fini delle imposte dirette e fuori campo Iva (articolo 4, Dpr 633/1972), dal 1° gennaio assisterà, di fatto, a un disallineamento del trattamento fiscale.

Ai fini delle imposte dirette, la percezione di corrispettivi specifici e/o contributi supplementari versati da associati, soci e partecipanti, a fronte di determinate attività effettuate, conti-

nuerà a essere irrilevante ai fini della manifestazione dell'esercizio di un'attività commerciale. Ai fini Iva, invece, l'effettuazione di tali operazioni, nella forma di prestazione di servizi o cessione di bene rese a favore dei soggetti indicati, costituirà esercizio di attività economica. Il trattamento da riservare sarà, in ogni caso, l'esenzione Iva. Si tratta di un cambio di regime che porterà le realtà interessate a dotarsi di una partita Iva e a porre in essere gli ordinari adempimenti Iva (si veda l'articolo sotto).

La novità Iva, tuttavia, non interesserà le quote ordinarie versate dagli associati e dai partecipanti anche nel caso in cui queste dovessero prevedere una diversa modulazione in funzione dello status di associato o partecipante. Ciò significa che le attività rese dall'ente associativo, di solito alimentate tramite la percezione di quote ordinarie sprovviste di un vincolo di reciprocità con le attività istituzionali dell'ente, non dovrebbero ritenersi destinarie delle nuove regole Iva. È il caso degli enti che agiscono con modalità mutualistiche e svolgono attività seguendo moduli organizzativi di tipo erogativo, quali, a titolo di esempio, enti bilaterali o società di mutuo soccorso.

Vale la pena evidenziare che la novità interesserà un ambito piuttosto ampio di realtà non profit di natura associativa.

Pensiamo alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale (Aps) e di formazione extrascolastica della persona.

Infine, merita attenzione il cambio di rotta, ai fini Iva, delle Aps che somministrano alimenti e bevande (articolo 4, comma 6, Dpr 633/1972). A oggi questa attività viene considerata esclusa, purché:

- effettuata nella sede istituzionale;
- strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione di scopi istituzionali;
- rivolta solo a soci, associati e partecipanti dell'associazione.


Dal 1° gennaio, invece, le entrate derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande si considereranno imponibili ai fini Iva, a meno che le medesime attività non siano svolte dalle Aps riconosciute a livello nazionale e siano rivolte a favore di soggetti indigenti. Pensiamo alle mense solidali. In quest'ultimo caso, le entrate saranno attratte in campo Iva, ma sosteranno il regime di esenzione. Una modifica che certamente inciderà sulla gestione delle attività di somministrazione verso soci, associati e partecipanti, dal momento che, ai fini Iva, verranno equiparate ad attività commerciali vere e proprie. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 65mila euro

### Le realtà associative

Ricavi sotto i quali le Odv e Aps possono adottare, già da quest'anno, il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014



DS6901

DS6901

# Obbligo di partita Iva anche se vale la dispensa

## Adempimenti

Opzione utile per gli enti con prestazioni esenti

Il cambiamento di regime ai fini Iva implica la necessità, per il mondo associativo, di verificare le modalità più corrette per gestire gli obblighi di compliance Iva (apertura della partita Iva, fatturazione e registrazione e tenuta dei libri Iva).

Adempimenti, questi, che gli enti potranno semplificare, sussistendone i requisiti, sfruttando l'istituto della dispensa (articolo 36-bis, Dpr 633/1972). Nello specifico, le realtà che possono optare per la dispensa non dovranno né

fatturare né registrare le operazioni esenti. L'attuale formulazione della disposizione impone, tuttavia, la necessità dell'apertura della partita Iva.

La presentazione della dichiarazione, invece, non è dovuta quando nell'anno solare precedente siano state effettuate e registrate solo operazioni esenti; diversamente, questa si renderà necessaria. L'opzione consente di semplificare gli adempimenti, ma preclude la detrazione dell'imposta sugli acquisti. In pratica, si presume che tutti gli acquisti effettuati dall'ente siano afferenti allo svolgimento dell'attività esente.

L'opzione per la dispensa sarà, pertanto, vantaggiosa per gli enti che svolgono solo presta-

zioni esenti. In presenza di operazioni imponibili occorrerà, invece, effettuare una valutazione di convenienza.

L'ente che svolga in via residuale operazioni Iva imponibili dovrà tenere conto della disciplina del pro-rata di detrazione (articolo 19, Dpr 633/1972) per il complesso dell'Iva assolta sugli acquisti, salvo valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della separazione delle attività (articolo 36, Dpr 633/1972).

In alternativa, per le sole Odv e Aps, con ricavi inferiori a 65mila euro, vi è la possibilità di adottare, già da quest'anno, il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014. In linea con la circolare 5/2022 delle

Entrate, le realtà associative dotate di tale qualifica saranno tenute a emettere fattura senza addebitare l'Iva in via di rivalsa e non potranno detrarre l'Iva sulle fatture di acquisto. Senza tener conto che tali realtà potranno essere esonerate dagli obblighi di versamento dell'Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello delle operazioni effettuate.

Seppur la normativa preveda degli adempimenti "semplifica-

ti", le Odv e le Aps, con ricavi commerciali annui non superiori a 65mila, dovranno provvedere a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché a certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.

Uno scenario che implica notevoli cambiamenti per gli enti associativi di piccole dimensioni, per i quali andrebbe valutata l'opportunità di introdurre misure ad hoc. Magari adottando franchigie in grado di "risparmiare" dall'apertura della partita Iva enti con ridottissime entrate di natura corrispettiva, tenendo conto delle franchigie Iva della Direttiva Ue 2020/285. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA